



UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" -CHIETI PESCARA-
AREA DEL PERSONALE
- Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL -

Attività: **ASSEGNI di RICERCA**



FREQUENTLY
ASKED
QUESTIONS

Realizzazione sezione FAQ relative ai titolari di Contratti di collaborazione ad Attività di Ricerca.



UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" -CHIETI PESCARA-
AREA DEL PERSONALE
- Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL -

Attività: ASSEGNI di RICERCA

La presente iniziativa, da collocarsi nell'ambito del miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi, è stata ideata al fine di fornire un valido supporto ai fini chiarificatori ai titolari di Contratto di Collaborazione ad attività di Ricerca ed anche a coloro che si accingono ad intraprendere un percorso personale in ambito universitario.

L'obiettivo di questo progetto è quello di mettere in evidenza la risposta alle problematiche che l'utente può incontrare e testimonia l'impegno che il Settore profonde verso i propri potenziali interlocutori e nell'intento di migliorare il rapporto di collaborazione e fiducia con l'utente.

Si riportano qui di seguito alcune delle richieste pervenute dai Collaboratori ad attività di Ricerca: ovvero istanze raccolte anche da utenti qualificati.

QUESTIONS	ANSWERS
Posso svolgere, previa autorizzazione/affidamento, attività di tutoraggio a favore degli studenti in una disciplina attinente il settore scientifico disciplinare dell'assegno (naturalmente senza oneri a carico del bilancio di Ateneo e senza superare il limite complessivo delle 40 ore per anno contrattuale).In particolare questa attività di supporto allo studio rientrerebbe nella fattispecie delle attività didattiche, sussidiare o integrative?	Secondo il Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 946 del 25/10/2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17/02/2012 e con D.R. n. 1367 del 22/09/2016 si riporta quanto stabilito nell'art. 10: <i>" Il titolare dell'Assegno non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno".</i>
Devo tornare in attività dopo la maternità. La maternità obbligatoria è stata in regime di flessibilità (1+4) - Quali documenti devo produrre per la ripresa dell'attività?	Con riferimento alla maternità è prevista la sospensione obbligatoria del contratto per una durata di 5 mesi; occorre la comunicazione da parte dell'assegnista sulla data presunta del parto e successivamente quella della data di nascita del figlio/a, utilizzando gli appositi moduli in dotazione dell'ufficio e consegnandoli almeno 20 giorni prima del settimo mese di gravidanza. L'inizio della sospensione obbligatoria, che in condizioni normali decorre da 2 mesi prima del parto e per i successivi 3 mesi, può essere posticipata di un mese (1+4) su richiesta dell'interessata e dietro autorizzazione del medico del lavoro dell'Ateneo nel caso di specifiche attività



UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" -CHIETI PESCARA-
 AREA DEL PERSONALE
 - Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL -

Attività: ASSEGNI di RICERCA

	esposte a rischio.
Dopo l'interruzione per congedo obbligatorio per gravidanza devo recuperare il periodo di congedo? E quando sarà rinnovato l'assegno?	Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto sarà sospeso e non si percepirà alcun compenso dall'Università. Il termine di scadenza del contratto sarà prorogato.
Posso Usufruire del congedo parentale?	All'assegnista, dopo il congedo obbligatorio per maternità spetta il congedo parentale, per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile entro il primo anno di vita del bambino
Posso accettare, contemporaneamente all'Assegno di Ricerca, la supplenza nella scuole statali o private?	Non è possibile essere titolare di Assegno di Ricerca e contemporaneamente avere un incarico di docenza nelle scuole statali. Sarà cura dell'interessato fare istanza di aspettativa senza assegni nella scuola di appartenenza per un anno scolastico ed accettare la titolarità dell'Assegno di Ricerca ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010.
L'invio della posta PEC per la domanda di partecipazione al concorso per assegno di ricerca deve riportare la firma digitale? Cos'è la firma digitale?	La domanda di partecipazione al concorso se inviate per posta PEC deve essere necessariamente corredata da firma digitale. La firma digitale è utile per garantire l'autenticità di chi sottoscrive un contratto o un qualsiasi documento importante che richieda la firma come atto di consapevolezza.
Posso inviare la domanda di partecipazione al concorso con la pec e poi integrare l'invio degli allegati con la raccomandata A.R.?	La domanda di partecipazione al concorso inviata via pec qualora dovrà essere integrata andrà inviata stesso tramite.
Posso essere titolare, contemporaneamente all'assegno, di borsa di studio?	Secondo il Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 946 del 25/10/2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17/02/2012 e con D.R. n. 1367 del 22/09/2016 si riporta quanto stabilito nell'art. 10 <i>"Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari di assegni.</i>
Posso esercitare la libera professione?	Secondo il Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 946 del 25/10/2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17/02/2012 e con D.R. n. 1367



UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" -CHIETI PESCARA-
 AREA DEL PERSONALE
 - Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL -

Attività: ASSEGNI di RICERCA

	del 22/09/2016 si riporta quanto stabilito nell'art. 10 "L' Assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero professionali, svolte in modo continuativo....."
Entro quanto tempo devo richiedere la restituzione dei titoli e pubblicazioni prodotte in sede di domanda di partecipazione al concorso?	Secondo quanto riportato di norma nel Bando "I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo l'Università non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli."
Per quanti anni si può essere titolari di Assegni di Ricerca L. 240/2010 compreso i rinnovi?	Secondo la legge 240/2010 il limite massimo di fruizione di Assegni di ricerca per singolo soggetto è di 4 anni anche se conferiti a seguito di concorsi diversi presso Enti di Ricerca/Università distinti. Successivamente in base al <u>Decreto Milleproroghe 2015</u> convertito nella <u>L. 11/2015</u> (entrata in vigore il 1 marzo). Il provvedimento contiene un emendamento (art. 6, co. 2-bis) alla <u>L. 240/2010</u> che proroga di 2 anni la durata complessiva del periodo per cui un ricercatore può essere titolare di un assegno di ricerca, durata che passa dunque da 4 a 6 anni. Si ricorda, inoltre, che nel caso del limite dei (6 anni) <u>non</u> devono essere ricompresi gli anni da Assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51 comma 6 L. 27/12/1997 n. 449).
Quale è la durata minima per il rinnovo di un Assegno di Ricerca?	Il rinnovo dell'Assegno di Ricerca non può essere di durata inferiore ad un anno.
Quanto tempo prima devo comunicare la volontà di recedere dal contratto di collaborazione ad attività di Ricerca?	Come stabilito da Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/01/2016 si riporta l'art. 10 del contratto: "nell'ipotesi in cui il collaboratore receda dal contratto senza aver adempiuto all'onere di dare un preavviso pari a 1 (uno) mese, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Università un'indennità pari alla somma di € 500,00 per il mancato preavviso, salvo che il suddetto recesso non avvenga a seguito di nomina su posto di ruolo presso le amministrazioni universitarie, anche quale ricercatore a tempo determinato, ovvero fatto



UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" -CHIETI PESCARA-
AREA DEL PERSONALE
- Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL -

Attività: ASSEGNI di RICERCA

	<p><i>salva l'attestazione da parte del tutor dell'avvenuto raggiungimento del risultato atteso o dell'effettiva utilità dei risultati della predetta attività per le finalità di ricerca del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione dell'assegno".</i></p>
--	--